



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

Prot. n. 200706194 - 15100 / 397

Roma, 7 GIU. 2007

- AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura 11100 AOSTA
Piazza della Repubblica, 15
- e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie – Uff.III ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo ROMA
- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE
- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA SEDE
- ALL'ANCI



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile

Via dei Prefetti, 46

00186

ROMA

-ALL'ANUSCA

Via dei Mille, 35E/F

40024 CASTEL S.PIETRO TERME(BO)

-ALLA DeA – Demografici Associati

c/o Amministrazione Comunale

V.le Comaschi n. 1160

56021 CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. 30

OGGETTO: Interpretazione art. 77 del D.P.R. n. 396/2000. Autorizzazione al seppellimento della salma.

Pervengono numerose richieste di chiarimento relativamente alla interpretazione dell'art. 77 d.p.r. 396/2000 (anche alla luce della precedente circolare di questa Direzione n. 47 del 19 ottobre 2004) e, in particolare, circa la necessità, per l'ufficiale di stato civile, di ricevere dalle autorità competenti e visionare il processo verbale di accertamento redatto dal magistrato o dall'ufficiale di polizia giudiziaria, nei casi di morte violenta, per poter procedere agli adempimenti di competenza. In particolare viene segnalato che in alcuni casi l'autorità di polizia giudiziaria comunica che non sussistono elementi di reato e che nulla osta alla inumazione, senza però trasmettere copia del processo verbale.

Sul punto, si precisa quanto segue:

L'art. 77 co. 1, prevede che *“quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il*



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto."

La norma non prevede l'obbligatorietà della trasmissione del predetto processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile. Oltretutto, in caso di reato, il processo verbale potrebbe essere coperto da segreto istruttorio.

Il secondo comma dell'art. 77 prevede invece che *"Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato depresso, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte"*.

Tali notizie possono essere comunicate trasmettendo il processo verbale, ma anche altrimenti. Non spetta infatti all'ufficiale di stato civile il compito di verificare i risultati del processo verbale o effettuare una sua valutazione indipendente circa i motivi della morte. Lo scopo della norma è quello di impedire il seppellimento o la tumulazione prima di un esame giudiziario e medico della salma, non quello di far compiere una indagine all'ufficiale dello stato civile, il quale deve solo accertarsi che le autorità competenti abbiano avuto modo di verificare la situazione e che quindi nulla osta alla inumazione.

Pertanto, l'ufficiale dello stato civile potrà procedere ad autorizzare l'inumazione a fronte della comunicazione da parte del magistrato o dell'autorità di polizia giudiziaria, che non sussistono elementi di reato ovvero, nel caso di loro sussistenza, a fronte di un provvedimento del magistrato che nulla osta alla inumazione. Della comunicazione ricevuta, che non deve necessariamente essere corredata dalla copia del processo verbale, si dovrà ovviamente fare menzione nella redazione dell'atto di morte.



Ministero dell' Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile

Si pregano le SS.LL di portare a conoscenza i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Annapaola Porzio)

